

**MODALITÀ E TEMPISTICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL RECESSO
DAI CONTRATTI DI FORNITURA**

**Allegato A2 alla deliberazione 23 novembre 2017, 783/2017/R/com, così come modificato
ed integrato con la deliberazione 196/2019/R/com**

SOMMARIO

Articolo 1 <i>Definizioni</i>	3
Articolo 2 <i>Oggetto e ambito di applicazione soggettivo</i>	5
Articolo 3 <i>Modalità di esercizio del diritto di recesso per cambio venditore da parte del cliente finale</i>	5
Articolo 4 <i>Obblighi di comunicazione del recesso da parte del SII</i>	6
Articolo 5 <i>Modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale nei casi diversi dal cambio venditore</i>	6
Articolo 6 <i>Diritto di recesso del cliente finale e termini di preavviso</i>	7
Articolo 7 <i>Diritto di recesso del venditore</i>	7
Articolo 8 <i>Ulteriore modalità di esercizio del diritto di recesso per cambio venditore da parte dei clienti finali di grandi dimensioni</i>	8

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni seguenti, valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, alla deliberazione 77/2018/R/com, al TIV e al TIVG, integrate dalle seguenti definizioni:
- **cambio venditore:** è la modifica del venditore controparte del contratto di fornitura di cui è titolare il cliente finale;
 - **cessazione della fornitura:** è la risoluzione per qualunque causa del contratto di fornitura tra il venditore e il cliente finale, strumentale o comunque connessa ad un cambio venditore, o una disattivazione del punto di prelievo o di riconsegna, o una voltura;
 - **clienti di piccole dimensioni:** sono i clienti finali di energia elettrica e/o gas naturale di cui:
 - all'articolo 2.3, lettera a) del TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG;
 - all'articolo 2.3, lettera c) del TIV e all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc;
 - **clienti di grandi dimensioni:** sono i clienti finali diversi dai clienti di piccole dimensioni.
 - **contratto di fornitura:** è il contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale tra un venditore ed un cliente finale;
 - **contratti con controparte pubblica:** sono i contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale cui risulti applicabile il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
 - **contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti:** sono i contratti di durata inferiore all'anno;
 - **cliente multisito:** è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica/gas in più punti di prelievo/riconsegna;
 - **prosumer:** è il soggetto che è al contempo produttore e cliente finale di energia elettrica;
 - **SII:** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10;

- **supporto durevole:** è ogni strumento che permetta al fornitore e al cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;
- **utente del dispacciamento/della distribuzione entrante:** è l'utente del dispacciamento/della distribuzione associato al venditore entrante;
- **utente del dispacciamento/della distribuzione uscente:** è l'utente del dispacciamento/della distribuzione associato al venditore uscente;
- **venditore:** è la controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale; può essere, alternativamente, un venditore operante sul mercato libero di energia elettrica e/o gas naturale, l'esercente la maggior tutela o l'esercente il servizio di tutela;
- **venditore entrante:** è il venditore controparte del cliente finale nel contratto di fornitura, di energia elettrica e/o gas naturale, in essere a partire dal giorno successivo a quello di cessazione della precedente fornitura a seguito di recesso del cliente finale;
- **venditore uscente:** è il venditore controparte del cliente finale nel contratto di fornitura, di energia elettrica e/o gas naturale, in essere fino al giorno della cessazione della fornitura per recesso del cliente finale.

- **deliberazione 138/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
- **deliberazione 398/2014/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014 398/2014/R/eel;
- **deliberazione 102/2016/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016 102/2016/R/com;
- **deliberazione 487/2015/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015;
- **deliberazione 77/2018/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018;
- **Codice di condotta commerciale** è l'Allegato A alla deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato ed integrato;
- **TIMG** è il Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11;
- **TIMOE** è il Testo Integrato della Morosità Elettrica, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/COM;

- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/77, allegato alla deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato ed integrato;
- **TIVG** è il Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane. Allegato alla deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione soggettivo

- 2.1 Il presente provvedimento reca, al Titolo I, le disposizioni generali relativamente alle modalità di esercizio del diritto di recesso da un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con riferimento a tutte le tipologie di clienti finali.
- 2.2 Il presente provvedimento reca, al Titolo II, disposizioni specifiche relativamente alle modalità di esercizio del diritto di recesso da un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con riferimento ai clienti di piccole dimensioni.
- 2.2bis Il presente provvedimento reca, al Titolo III, disposizioni specifiche relativamente alle modalità di esercizio del diritto di recesso da un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con riferimento ai clienti di grandi dimensioni.
- 2.3 Quanto previsto nel Titolo II si applica, altresì, nel caso di esercizio del diritto di recesso dei *prosumer* aventi un contratto dedicato esclusivamente ai prelievi di energia elettrica da rete pubblica, appartenenti alle tipologie di cui al comma 2.2.
- 2.4 Le disposizioni di cui al successivo Titolo II non trovano applicazione nel caso di:
 - a) contratti con controparte pubblica;
 - b) contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti.
 - c) clienti *multisito*, qualora almeno un punto non ricada nell’ambito di applicazione di cui al comma 2.2.

Articolo 3

Modalità di esercizio del diritto di recesso per cambio venditore da parte del cliente finale

- 3.1 Nel caso di cambio venditore, il cliente finale, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, rilascia al venditore entrante, ovvero all’utente del dispacciamento entrante o all’utente della distribuzione entrante da quest’ultimo individuato, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto

col venditore uscente, secondo le modalità previste dal successivo comma 3.3 e dal successivo Articolo 4.

- 3.2 La procura di cui al comma 3.1 è rilasciata secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante e, comunque, su un supporto durevole, idoneo a garantire la sua immodificabilità e inalterabilità.
- 3.3 Nel caso di cambio venditore, il recesso, in nome e per conto del cliente finale, è esercitato mediante l'invio della richiesta di *switching* al SII da parte:
- a) dell'utente del dispacciamento entrante, per il settore dell'energia elettrica;
 - b) dell'utente della distribuzione entrante, per il settore del gas.

Articolo 4

Obblighi di comunicazione del recesso da parte del SII

- 4.1 Il SII, in caso di esito positivo della richiesta di *switching* di cui al comma 3.3, provvede a notificare il recesso entro 1 (un) giorno lavorativo dal ricevimento della medesima richiesta:
- a) al venditore uscente;
 - b) all'utente del dispacciamento uscente, per il settore dell'energia elettrica;
 - c) all'utente della distribuzione uscente, per il settore del gas.

Articolo 5

Modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale nei casi diversi dal cambio venditore

- 5.1 Nei casi diversi dal cambio venditore, il recesso è esercitato direttamente dal cliente finale nei confronti del venditore uscente.

TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL RECESSO
DAI CONTRATTI DI FORNITURA PER I CLIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI

Articolo 6

Diritto di recesso del cliente finale e termini di preavviso

- 6.1 Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato per cambio venditore, tale esercizio è effettuato nelle forme di cui al precedente comma 3.3.
- 6.2 Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato per cessazione della fornitura per motivi diversi da quelli di cui al comma 6.1, il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale non potrà essere superiore a 1 (un) mese dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del venditore uscente.
- 6.3 Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso del cliente finale, sono fatte salve le previsioni di cui al comma 16.5 del TIMOE e di cui al comma 19.3 lettera b) del TIMG.
- 6.4 Con riferimento ai soli clienti di piccola dimensione di cui all'articolo 2.3, lettera a) del TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG, è fatto salvo quanto previsto all'Articolo 12 del Codice di condotta commerciale.
- 6.5 Il diritto di recesso, esercitato nel termine di preavviso di cui ai commi 6.1 e 6.2, non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura. Eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.

Articolo 7

Diritto di recesso del venditore

- 7.1 Il venditore, qualora previsto nel contratto di fornitura, ha diritto di recedere con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi.
- 7.2 Il diritto di recesso del venditore può essere esercitato solo relativamente a un contratto concluso con un cliente non in regime di tutela.
- 7.3 Il diritto di recesso deve essere esercitato dal venditore in forma scritta e comunicato secondo le modalità previste dal contratto. Le modalità utilizzate dal venditore per la manifestazione del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente finale.

- 7.4 Il termine di preavviso di cui al comma 7.1, decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del cliente finale.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DAI CONTRATTI DI
FORNITURA DA PARTE DEI CLIENTI DI GRANDI DIMENSIONI**

Articolo 8

Ulteriore modalità di esercizio del diritto di recesso per cambio venditore da parte dei clienti finali di grandi dimensioni

- 8.1 In alternativa alle modalità di esercizio del diritto di recesso per cambio venditore di cui al precedente articolo 3, il cliente finale di grandi dimensioni può comunicare la sua volontà di recedere dal contratto di fornitura in essere direttamente al venditore uscente.
- 8.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso di cui al comma 8.1, il venditore uscente è tenuto a trasmettere la comunicazione di risoluzione contrattuale per recesso per cambio fornitore nei confronti del SII, come indicato al Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel per il settore dell'energia elettrica e al Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com per il settore del gas naturale.